

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 190 DEL 24-10-13

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO PER GRUPPI COMUNALI
DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA
- D.G.R. N. 168/2012

L'anno duemilatreddici il giorno ventiquattro del mese
di ottobre alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:
=====

MARINELLI RENZO	SINDACO	P
LEONELLI PATRIZIO	VICESINDACO	P
GREGORI ESPERIA	ASSESSORE	P
LIBERATI PACIFICO	ASSESSORE	P
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

DELIBERA DI GIUNTA n. 190 del 24-10-2013 - pag. 1 - COMUNE DI
CASTELRAIMONDO

IL Responsabile del Settore Tecnico

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 03/06/2005 è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile ai sensi della D.G.R. 825/2002;

Considerato che la normativa in materia di volontariato di protezione civile è stata profondamente modificata con l'art. 15 della legge regionale 30/2012 e con l'intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso;

Visto che per dare concreta attuazione a detta normativa la Giunta regionale ha adottato la DGR. n 1301 del 15 settembre 2012 con la quale è stato istituito il nuovo Albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ;

Preso atto che con DGR n. 1628 del 26 novembre 2012 sono stati approvati i nuovi schemi di regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile;

Considerato che la citata DGR 1628/2012 prevede per i Comuni l'obbligo di adottare il nuovo regolamento per i gruppi comunali o intercomunali entro il 31 ottobre 2013;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2012 è stata approvata, tra i Comuni di Castelraimondo e Gagliole, la convenzione per la gestione associata della finzione relativa alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Preso atto che le Giunte Municipali delle due Amministrazioni sino ad oggi non hanno disciplinato gli aspetti finanziari, operativi e di dettaglio necessarie per avviare le funzioni associate oggetto della predetta convenzione;

Vista pertanto la necessità di approvare il nuovo regolamento del gruppo comunale di protezione civile di Castelraimondo in forma singola entro la scadenza del 31/10/2013, in attesa dell'attivazione della suddetta funzione associata;

PROPONE

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di approvare il regolamento tipo del gruppo comunale di volontariato di protezione civile (D.G.R. 1628/2012) allegato a) al presente deliberato;
- 3) Di presentare il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale e contestualmente richiedere la revoca della precedente deliberazione n. 42 del 03/06/2005;
- 4) Di demandare agli Uffici Tecnico, Ragioneria e Segreteria l'espletamento degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.
- 5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 23/10/2013

DELIBERA DI GIUNTA n. 190 del 24-10-2013 - pag. 2 - COMUNE DI
CASTELRAIMONDO

Allegato a)

REGOLAMENTO TIPO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 (Costituzione del gruppo comunale)

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di CASTELRAIMONDO .

Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art.2 (Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art3 (Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile

unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporla, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5 **(Vita del gruppo)**

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art.6 **(Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art.7 **(Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art.8 **(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso,

secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.9 (Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in della banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10 (Addestramento e materiali)

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento — anche nelle attività più strettamente operative — dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 (Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite

dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOVVEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.13
(Collaborazione gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 15
(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e richiamata qui integralmente nei contenuti, la proposta di delibera del Responsabile del Settore Tecnico;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000:

- dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di approvare il regolamento tipo del gruppo comunale di volontariato di protezione civile (D.G.R. 1628/2012) allegato a) al presente deliberato;
- 3) Di demandare agli Uffici Tecnico, Ragioneria e Segreteria l'espletamento degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.
- 4) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

REGOLAMENTO TIPO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 (Costituzione del gruppo comunale)

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di CASTELRAIMONDO .
Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art.2 (Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art3 (Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporla, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5 **(Vita del gruppo)**

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art.6 **(Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art.7 **(Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art.8 **(Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comuni-

cazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.9 (Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in della banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10 (Addestramento e materiali)

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento — anche nelle attività più strettamente operative — dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 (Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite

dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOVVEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.13
(Collaborazione gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 15
(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to MARINELLI RENZO F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 30-10-13

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 30-10-13 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile public.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- () art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
 - () art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;
- Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile public.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30-10-13 al 14-11-13 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile public.
F.to GALLITRI DR. DIEGO